



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. A6058 del 12/11/2010

Proposta n. 18162 del 27/10/2010

Oggetto:

Rinnovo - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - della concessione in favore della ARETUSA APPRODO NAUTICO S.R.L., con sede legale in Viale Tittoni, 69 - 04017 San Felice Circeo (LT) - codice fiscale 06215560589, già oggetto di provvedimento DF/004 in data 19/01/2004 del Comune di Terracina. Procedimento EQ-2358.

Proponente:

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	A.CASARIN	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Rinnovo - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - della concessione in favore della ARETUSA APPRODO NAUTICO S.R.L., con sede legale in Viale Tittoni, 69 - 04017 San Felice Circeo (LT) - codice fiscale 06215560589, già oggetto di provvedimento DF/004 in data 19/01/2004 del Comune di Terracina. Procedimento EQ-2358.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente
in rappresentanza
della
REGIONE LAZIO
C.F. 80143490581
"Concedente"

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 447 del 15/10/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 336 del 24/07/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente all' Ing. Giuseppe Tanzi ;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 - individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superficiali e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 462 "Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n.112/2009 e modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n.40/2007", atto esecutivo in corso di pubblicazione sul B.U.R.L.;

PRESO ATTO della nota dell'A.R.DI.S. prot. D2/2Y/92592 del 20/05/2009 nella quale si riconferma - con richiamo alla D.G.R. 5079/99 - che il fiume Amaseno è annoverato tra i corsi d'acqua di interesse regionale "dalle sorgenti alla foce per un lunghezza di km. 60,4", come peraltro già indicato nella nota n. 5067 del 10/07/2006 della stessa Agenzia;

PRESO ATTO delle planimetrie esplicative allegata alla nota suddetta, in cui è evidenziato il tratto di tracciato del fiume Amaseno che, proveniente da Vallecorsa ed Amaseno sfocia nel Tirreno a Porto Badino dopo aver raccolto le acque del canale Linea Pio col nome di Portatore, che sancisce di fatto la esclusiva competenza regionale riguardo alla gestione della porzione di specchio acqueo in esame;

PRESO ATTO del provvedimento del Comune di Terracina - contraddistinto con la sigla DF/004 del 19/01/2004 – riguardante la concessione della superficie complessiva di mq. 1746 di cui mq. 1412,22 di specchio acqueo, mq. 197,78 di pontili galleggianti e pennelli di ancoraggio nonché mq. 136,00 di arginatura, ubicati in sponda sinistra del Canale Portatore (fiume Amaseno) e in sponda destra del canale Mortacino, con scadenza al 09/05/2008;

PRESO ATTO della domanda di rinnovo di concessione presentata in data 12/03/2008 – nei termini - dalla Aretusa Approdo Nautico S.R.L. ed acquisita al protocollo del Comune di Terracina nella stessa data al n. 2074;

PRESO ATTO della nota prot. 44728 del 02/07/2009 con cui la Provincia di Latina trasmette le pratiche di esclusiva competenza della Regione Lazio, già in corso di istruttoria da parte della stessa Amministrazione provinciale ai sensi del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n.3;

PRESO ATTO della nota prot. 46748 del 10/07/2009 con cui la Provincia di Latina trasmette le pratiche per le quali la competenza risulta in parte provinciale ed in parte regionale, già in corso di istruttoria da parte della stessa Amministrazione provinciale ai sensi del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n.3;

PRESO ATTO della nota prot. 245066/D2/2S/26 del 24/11/2009 dell'Ufficio Istruttore con la quale - in riferimento alle domande di concessione trasferite dalla Provincia di Latina con la suddetta nota prot. 46748 del 10/07/2009 ed in cui le aree oggetto di richiesta risultano a cavallo della linea di separazione tra il demanio di competenza regionale e provinciale - si invitano i richiedenti a sdoppiare tali istanze e riformulare le domande di concessione alla Regione Lazio limitando tali richieste esclusivamente alle porzioni di specchio acqueo del fiume "Portatore" di sua esclusiva competenza;

PREMESSO CHE la Aretusa Approdo Nautico S.R.L. in data 30/03/2010 ha inoltrato la domanda di concessione, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 87592 del 02/04/2010, di porzione di specchio acqueo di complessivi mq. 825,00 (di cui mq. 110,00 impegnati da pontili galleggianti), distinta al Catasto Terreni con frazione delle "Acque" del foglio 199 e prospiciente la sponda idraulica sinistra del Canale Portatore (fiume Amaseno) individuata con parte della particella 154 dello stesso foglio, nel Comune di Terracina e corrispondente alla sola porzione afferente le

competenze della Regione Lazio della maggior consistenza totale complessiva oggetto del summenzionato provvedimento DF/004 del 19/01/2004 del Comune di Terracina per assistenza tecnica e ormeggio imbarcazioni, cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-2358;

PRESO ATTO della disposizione urgente prot. n. 120774/D2/2S/26 del 13/05/2010, di affidamento in custodia provvisoria alla Aretusa Approdo Nautico s.r.l. - nelle more della conclusione del procedimento amministrativo in corso per il rilascio del titolo concessorio - della porzione di specchio acqueo oggetto della istanza della stessa ditta e del verbale provvisorio di consegna all'uopo redatto dall'A.R.DI.S. prot. n. 123529/D2/2Y/00 del 03/06/2010, con data improrogabile di scadenza del 15/10/2010;

VISTO il parere favorevole ai fini tecnico-idraulici espresso dall'A.R.DI.S. in qualità di Autorità Idraulica preposta, con nota DA/12/00-13557 del 26/10/2010, assunta al protocollo dall'Ufficio istruttore al n. 14918 del 26/10/2010;

PRESO ATTO che le domande di rinnovo di concessione non sono soggette alla pubblicazione sul BURL della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 21, comma 2.) del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE la Aretusa Approdo Nautico s.r.l. ha ottemperato al versamento di tutti i canoni concessori e quant'altro dovuto, fino alla scadenza del titolo rilasciatole dal Comune di Terracina;

RILEVATO CHE la Aretusa Approdo Nautico s.r.l. dalla data del 09/05/2008 di scadenza del provvedimento del Comune di Terracina - contraddistinto con la sigla DF/004 del 16/01/2004 - pur avendo provveduto regolarmente e nei termini alla richiesta di suo rinnovo, si trova nella condizione di essere sprovvisto del provvedimento di concessione, a causa dei tempi intercorsi, indispensabili alla definizione delle rispettive competenze territoriali in capo alla Amministrazione regionale e provinciale e pertanto - suo malgrado - di non poter ottemperare agli obblighi da quest'ultimo derivanti, quali quello di provvedere al versamento dei canoni concessori, in difetto della certezza del destinatario;

RILEVATO CHE la Aretusa Approdo Nautico s.r.l. risulta pertanto di fatto, all'attualità, occupante "sine titolo" della porzione di specchio acqueo di complessivi mq. 825,00 (di cui mq. 110,00 impegnati da pontili galleggianti), distinta al Catasto Terreni con frazione delle "Acque" del foglio 199 e prospiciente la sponda idraulica sinistra del Canale Portatore (fiume Amaseno) individuata con parte della particella 154 dello stesso foglio, nel Comune di Terracina, oggetto dell'istanza del 30/03/2010, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 87592 del 02/04/2010;

VERIFICATO pertanto che è necessario provvedere, per il periodo decorrente dal 10/05/2008 alla data di decorrenza della concessione oggetto del presente provvedimento, alla determinazione dell'importo della somma da rifondere alla Amministrazione regionale a titolo di indennizzo per occupazione "sine titolo", comprensiva degli interessi maturati fino al soddisfo;

VERIFICATO CHE secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, tutti i pareri che l'Ufficio istruttore ha ritenuto di individuare ed ha di conseguenza acquisito in rapporto alla tipologia ed ubicazione delle opere e degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito della concessione, non palesano alcun motivo ostativo alla definizione dell'istruttoria ed al consequenziale rinnovo della stessa;

VERIFICATO CHE non è dato constatare che si manifesti motivo alcuno di rilevanza sostanziale del preesistente titolo rilasciato dal Comune di Terracina atto a giustificare il suo rinnovo alla Aretusa Approdo Nautico s.r.l. come un procedimento di rilascio di nuova concessione, nella considerazione finanche di quanto già evidenziato riguardo il riparto della originaria superficie complessiva assentita, in ragione delle rispettive competenze territoriali della Amministrazione regionale e provinciale;

RILEVATO CHE questa Amministrazione, in virtù delle competenze conferite dalla Stato in materia di demanio idrico ai sensi dell'art.86 del D.Lgvo 112/98 e del conseguente controllo che le compete sulla legalità delle attività aventi ad oggetto quest'ultimo, è nella determinazione di affermare che non vi sia alcun motivo sovraordinato che possa in alcun modo rendere plausibile l'ulteriore procrastinarsi della conclusione del procedimento istruttorio con l'espressione del provvedimento di rinnovo del titolo concessorio quale atto dovuto al fine della salvaguardia delle ineludibili esigenze della pubblica e privata incolumità, di tutela della sicurezza idraulica e di quella della navigazione, nonché di garanzia dell'officiosità del corso d'acqua in ragione dei possibili eventi di piena e del potenziale e persistente elevato rischio idraulico e delle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento;

RILEVATO inoltre che è fatto obbligo a questa Amministrazione regionale – a mente di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in merito alla conclusione del procedimento amministrativo ed ai principi di efficacia, efficienza ed economicità - provvedere con un provvedimento espresso al rilascio o diniego della concessione entro i termini previsti all'art. 18 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, anche al fine di scongiurare l'insorgere di "danno erariale";

DETERMINA

In conformità alle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale:

1. di rinnovare per anni 19 (diconsi diciannove), con decorrenza dall' 08/11/2010 e termine il 07/11/2029, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato schema di disciplinare di concessione che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in favore della **ARETUSA APPRODO NAUTICO S.R.L.**, con sede legale in viale Tittoni, 69 – 04017 San Felice Circeo (LT) - codice fiscale 06215560589 (di seguito "Concessionario"), la concessione ad occupare porzione di specchio acqueo di complessivi mq. 825,00 (di cui mq. 110,00 impegnati da pontili galleggianti), distinta al Catasto Terreni con frazione delle "Acque" del foglio 199 e prospiciente la sponda idraulica sinistra del Canale Portatore (fiume Amaseno) individuata con parte della particella 154 dello stesso foglio, nel Comune di Terracina e corrispondente alla sola porzione afferente le competenze della Regione Lazio della maggior consistenza totale complessiva oggetto del provvedimento DF/004 del 19/01/2004 del Comune di Terracina, scaduto il 09/05/2008;
2. che il bene demaniale è assentito in concessione esclusivamente per assistenza tecnica ed ormeggio di imbarcazioni, secondo quanto meglio descritto nella documentazione tecnico-relazionale-progettuale allegata a corredo dell'istanza di cui al procedimento EQ-2358 depositata agli atti della Regione Lazio;
3. di fissare a norma della D.G.R. 462/2010, per il periodo dal 10/05/2008 alla data di decorrenza della concessione oggetto del presente provvedimento, l'importo della somma da rifondere alla Amministrazione regionale a titolo di indennizzo per occupazione "sine titolo" nella misura complessiva di € 5.828,94 (diconsi euro cinquemilaottocentoventotto/94), salvo conguaglio da determinare in relazione agli interessi maturati fino al soddisfo.

4. di fissare a norma della D.G.R. 462/2010 l'importo del canone relativo al primo anno di durata della concessione, nella misura di € 2365,00 (diconsi euro duemilatrecentosessantacinque/00) salvo conguaglio da determinare in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi;
5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 5., potranno essere in qualunque momento modificate, limitate, sospese o revocate - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;
7. che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti, impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
8. di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e alle normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la Concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso;
9. di prevedere che il Concessionario presti, per se e per i suoi aventi causa, impegno a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere previste con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio
Dott. Luca Fegatelli



REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente

SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

La Regione Lazio, (di seguito: «Concedente»), codice fiscale n. 80143490581, rappresentata per la carica dal, nato a il, cod. fisc. ;

E

ARETUSA APPRODO NAUTICO S.R.L., con sede legale in Viale Tittoni, 69 – 04017 San Felice Circeo (LT) - codice fiscale 06215560589 (di seguito “Concessionario”), nella persona del legale rappresentante Luigi Iundusi, nato a Latina il 13/02/1973, codice fiscale NDS LGU 73B13 E472E;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1.1 Il presente atto prevede le condizioni e clausole che regolano, tra la Concedente ed il Concessionario, il rapporto giuridico di concessione ad occupare porzione di specchio acqueo di complessivi mq. 825,00 (di cui mq. 110,00 impegnati da pontili galleggianti), distinta al Catasto Terreni con frazione delle “Acque” del foglio 199 e prospiciente la sponda idraulica sinistra del Canale Portatore (fiume Amaseno) individuata con parte della particella 154 dello stesso foglio, nel Comune di Terracina

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono meglio descritti negli elaborati tecnico-relazionali-progettuali a firma dell' Ing. Giampiero Falcone, iscritto al n. 439 dell' Ordine degli Ingegneri di Latina e Provincia, allegati a corredo della domanda a cui è stato attribuito il numero di procedimento EQ-2358, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2004 e ss.mm.ii. e depositati agli atti della Concedente.

1.2. Gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare di concessione possono essere in qualunque momento modificati, limitate o sospese o revocate - ad insindacabile giudizio dalla Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli artt. 23 e 25 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rim-

borso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

1.3. Il presente disciplinare non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente.

1.4. L'esercizio della concessione, regolato dal presente disciplinare, è esclusivamente e strettamente connesso al soddisfacimento di esigenze di impiego della porzione di superficie di specchio acqueo demaniale assentita, poiché nella conduzione del bene è di superiore e prevalente interesse il buon regime delle acque a salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

1.6. Il Concessionario è tenuto, per se e per i suoi aventi causa, a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere autorizzate con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

1.7. E' ad esclusivo carico del Concessionario la eventuale perdita totale o parziale di quanto, anche di terzi, venga ad impegnare, pur se in via temporanea e non definitiva, la porzione di specchio acqueo assentito in concessione o delle opere realizzate per permetterne l'utilizzo.

Art. 2

(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale è assentito in concessione esclusivamente per assistenza tecnica e ormeggio imbarcazioni, secondo quanto meglio descritto e specificato nella documentazione tecnico – relazionale-progettuale allegata a corredo dell'istanza di cui al procedimento EQ-2358 depositata agli atti della Regione Lazio.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullast, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3

(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in anni 19 (diconsi diciannove) con decorrenza dall'08/11/2010 e termine il 07/11/2029.

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4

(Canone di concessione ed indennizzi di occupazione)

4.1 Il canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione è stabilito nella misura di € **2365,00** (diconsi euro duemilatrecentosessantacinque/00), salvo conguaglio da determinare in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi, come da prospetto seguente:

Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 462/2010

Il Canone annuo (Ca) ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 462/2010, è dato dalle formule:

$$Ca = Q_{6.2} + Q_{7.2}$$

ove:

$$(art.9)- Q_{6.2} \rightarrow Va(= €/mq 25,00) \times 0,10 \times mq \text{ specchio acqueo al netto area impegnata da pontili}$$

$$\begin{aligned} & \text{€}/\text{mq } 25 \times 0,10 \times 715,00 \text{ mq} = \text{€ } 1787,50 \\ (\text{art.10}) \text{ Q7.2} & \rightarrow \text{€}/\text{mq } 5,25 \times \text{mq area impegnata da pontili} \\ & \text{€ } 5,25 \times 110,00 \text{ mq} = \underline{\text{€ } 577,50} \\ \mathbf{Ca} & = \text{€ } 1787,50 + \text{€ } 577,50 = \mathbf{\text{€ } 2365,00} \end{aligned}$$

Pertanto, il canone da corrispondere per il primo anno di durata della concessione è pari ad **€ 2365,00**
(da considerare quale importo base per ogni altra determinazione e/o aggiornamento)

4.2. L'importo degli indennizzi dovuti per il periodo dal 10/05/2008 alla data di decorrenza della concessione, cui deve essere sommato l'ammontare relativo al conguaglio degli interessi maturati fino al soddisfo, è determinato nella misura di cui al prospetto seguente:

Prospetto di calcolo degli indennizzi pregressi dovuti (art.2)- 2.3

per il periodo dal 10/05/2008 al 31/12/2008:

$$Ca (2010) \text{ € } 2365,00 : 1.0246 \times \text{gg. } 236 / 366 = \text{€ } 1488,36$$

per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009:

$$Ca (2010) \text{ € } 2365,00 : 1.0170 = \text{€ } 2325,47$$

per il periodo dal 01/01/2010 al 07/11/2010 (la data di decorrenza della concessione è l'08/11/2010):

$$Ca (2010) \text{ € } 2365,00 \times \text{gg. } 311 / 365 = \text{€ } 2.015,11$$

Totale per il periodo dal 10/05/2008 al 07/11/2010: € 1488,36 + 2325,47 + 2.015,11 = € 5.828,94
importo complessivo salvo conguaglio da determinare in relazione agli interessi maturati fino al soddisfo.

4.3. L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla Concedente, per gli anni successivi al primo e di anno in anno, nella misura del 100% dell'indice ISTAT "FOI", che individua la variazione media annua rispetto all'anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al Concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art. 5.

4.4. In caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri di determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la Concedente provvede automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

Art. 5

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1. Il canone di concessione relativo al primo anno deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di stipula della concessione.

5.2. Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo deve essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza di ciascun anno di validità della concessione.

5.3. Tutti gli importi devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, - CODICE I-

BAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ-2358 relativo anno".

5.4. L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5. In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6 (Garanzie)

6.1. A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro la data di stipula del presente atto e con decorrenza immediata, una cauzione, costituita anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.1. e deve contenere le clausole di proroga automatica per l'intera durata della concessione e di poter essere in qualunque momento adeguata con gli importi pertinenti ad eventuali rideterminazioni della misura del canone che intervengano nel corso della durata della concessione.

6.3. L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4. La fideiussione bancaria o assicurativa è svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7 (Consegna del bene)

7.1. Il Concedente provvede alla consegna al Concessionario del bene demaniale assentito, nelle modalità e tempi previsti all'art. 17 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ed in ogni caso subordinatamente alla effettiva costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 6.

Art. 8 (Obblighi del Concessionario)

8.1. Il Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1.** a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale assentito in concessione;
- 2.** a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale assentito in concessione, come specificata all'articolo 2 ed ad osservare il divieto assoluto di alterare in qualunque maniera, lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori, le golene, le sponde, i manufatti e qualunque altra opera nell'alveo del Canale Portatore (fiume Amaseno);
- 3.** ad osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di polizia idraulica e di disciplina delle acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza pubblica;

4. a non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio delle attività nelle aree in concessione limitrofe, restando unica responsabile di qualunque atto o fatto che ad esse possa arrecare danno;
5. al puntuale rispetto del divieto assoluto di immettere direttamente nel fiume le acque provenienti dai servizi della porzione di superficie di specchio acqueo assentita in concessione, salvo specifica autorizzazione della Concedente e per quest'ultima dell'A.R.DI.S., sulla base di un progetto, che per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere, dovrà essere redatto in base alle vigenti norme ed approvato dall'Autorità Sanitaria competente;
6. a prendere atto che gli attingimenti d'acqua ed i relativi impianti devono essere autorizzati con separata procedura ai sensi del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici dell'11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, per quanto di competenza della Regione Lazio;
7. a mantenere il carattere di provvisorietà di tutte le opere presenti sulla superficie di specchio acqueo assentita in concessione e a prender atto che ogni eventuale variante, sia in corso d'opera che successiva, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.DI.S.;
8. a prendere atto che l'esecuzione di qualunque opera in contrasto con le norme sulla tutela delle pertinenze idrauliche - fluviali definite con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, o comunque non autorizzate dalla Concedente, o per quest'ultima dall'A.R.DI.S., dà luogo alla verbalizzazione dei fatti contestati ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziarie e che l'accertamento dei predetti fatti può comportare l'avvio del procedimento di revoca della concessione;
9. a prendere atto che tutte le opere ed attività che per quanto compatibili con le norme di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, risultassero non autorizzate nell'ambito della competenza di altre Amministrazioni, saranno a queste ultime denunciate come abusive per i provvedimenti di rimozione e sgombero;
10. alla rimozione e sgombero, su semplice richiesta della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.DI.S., di tutti i materiali di apporto naturale o artificiale che possano comunque determinare variazioni nel regime di deflusso delle acque di piena;
11. al taglio della vegetazione spontanea sulle aree antistanti lo specchio acqueo assentito in concessione, che può essere effettuato solamente nel rispetto delle leggi e regolamenti che regolano la materia;
12. al tempestivo allontanamento dalle aree assentite in concessione, in occasione degli eventi di piena ordinaria e straordinaria del Canale Portatore (fiume Amaseno), di tutti i materiali galleggianti;
13. ad assumere le responsabilità civili e penali anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esercizio della concessione, anche se dovuti ad eventi di piena ordinaria e straordinaria del Canale Portatore (fiume Amaseno), sempre possibili data la peculiarità dell'area concessa;
14. al termine della concessione, nel caso non sia intervenuto provvedimento per il suo rinnovo, o in caso di revoca parziale o totale della stessa, a demolire a propria cura e spese tutte le opere realizzate e all'allontanamento dei materiali di risulta;
15. a prender atto che nel caso di revoca della concessione, o di demolizione di opere in genere o di riduzione della superficie di specchio acqueo assentito in concessione, non potrà trarre ragioni o comunque pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.
16. ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al parere ai fini tecnici-idraulici, protocollo DA/12/00-13557 del 26/10/2010 dell'A.R.DI.S., che dichiara di ben conoscere ed incondizionatamente accettare.

17. a prender atto che il parere ai fini tecnici-idraulici dell'A.R.DI.S., espresso in qualità di Autorità idraulica è rilasciato ai soli fini della salvaguardia delle opere e pertinenze idrauliche e che, pertanto oltre che la concessione demaniale, prima di poter esercitare l'utilizzo previsto nel provvedimento concessorio, deve acquisire anche tutte le altre autorizzazioni, pareri o assenti previsti dalla normativa vigente per la conduzione del bene stesso;
18. a prender atto che il personale dell'A.R.DI.S. espletante funzioni di Polizia Idraulica – Fluviale, vigilerà sul puntuale rispetto delle disposizioni impartite e delle prescrizioni di cui alle note citate al precedente punto 16.;
19. a prender atto che ogni qualvolta necessario o ne sia richiesto ed in qualunque ora del giorno e della notte, il personale idraulico dipendente dell'A.R.DI.S., per l'esercizio delle proprie funzioni, ed i funzionari incaricati dell'Ufficio Istruttore e/o degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico, hanno libero accesso ai beni assentiti in concessione;
20. ad adeguatamente disporre le pertinenze idrauliche antistanti lo specchio acqueo assentito in concessione, in modo da garantirne le ineludibili condizioni di sicurezza per l'incolumità dei fruitori delle strutture poste in essere nella porzione di specchio acqueo in concessione;
21. a non alterare in qualunque maniera in modo assoluto lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori, le golene, le sponde, i manufatti e qualunque opera nell'alveo del Canale Portatore (fiume Amaseno);
22. all'impegno all'immediato ripristino a propria cura e spese e secondo le direttive della Concedente, e per quest'ultima dell'A.R.DI.S., degli eventuali danni arrecati alle opere idrauliche ed alle relative pertinenze;

Art. 9 (Manleva)

9.1. Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10 (Restituzione del bene)

10.1. Alla data di scadenza della concessione, e non sia nel frattempo intervenuto il provvedimento di suo rinnovo, il Concessionario, dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima è attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 11 (Antimafia)

11.1. Qualora da probante documentazione rilasciata dagli Organi a ciò preposti in data successiva alla stipula del presente disciplinare, emergano a carico del Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art.10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, la concessione è risolta di diritto.

Art. 12 (Registrazione e Foro competente)

12.1. La registrazione del presente atto di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii..

12.2. Le spese inerenti l'imposta di bollo e registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

12.3. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 13
(Domiciliazione)

13.1. Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue

- Il, per la carica, presso la sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.
- ARETUSA APPRODO NAUTICO S.R.L., presso la sede legale in Viale Tittoni, 69 – 04017 San Felice Circeo (LT).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi all'atto di concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, li /..... /.....

Per la Concedente

Per il Concessionario

.....

.....